

tingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quelle rettifiche che, ad istanza degli interessati e degli agenti della finanza, fossero ammesse dalle Commissioni. »

Poi all'articolo 5, laddove si voleva raggiungere veramente lo scopo, sta scritto:

« Per il 1866 il ministro delle finanze, sulle basi delle predette operazioni e tenuto conto di tutti gli elementi raccolti sugli affitti reali o presunti, uditi i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, delibererà il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compartimento numero 1. »

Ora mettendo a confronto le parole *tutta l'imposta fondiaria* che figurano nell'articolo 5, è evidente che l'aumento d'imposta del quale è parola in tutti gli articoli che precedono, si riferiva esclusivamente a quella maggiore imposta che veniva stabilita dalla legge del conguaglio. D'altronde il commissario, il quale ha naturalmente preso tanta parte e consultato tanto attentamente le discussioni della legge del conguaglio, troverebbe facilmente in quelle discussioni la portata dell'articolo allora proposto dall'onorevole Sella che vedo con piacere sorridere alle mie parole, e si convincerebbe che quell'articolo comprendeva unicamente lo aumento dell'imposta che dal conguaglio veniva portato sul compartimento del Piemonte e mirava ad introdurre un correttivo dell'imposta calcolata sulle risultanze dei catasti.

Del resto, siccome non voglio cercare quali sieno gli effetti della modificazione introdotta dal Ministero, non intendo di proporre nessuna risoluzione; ma colgo occasione da queste mie osservazioni per deplorare primieramente che il Ministero abbia, a parer mio, dato una interpretazione che mi limiterò a dire assolutamente elastica al mentovato articolo; ed invito poi il ministro a trovare rimedio efficace all'inconveniente da me accennato, quello, cioè, dell'impossibilità di trasportare nelle volture censuarie l'aliquota d'imposta che si riferisce a ciascun appezzamento di terreno, onde le proprietà delle antiche provincie non siano ulteriormente gettate in un labirinto inestricabile, dal quale, continuando il vigente sistema, sarà impossibile di ritrarle. Mi limito dunque a queste osservazioni, rinnovando la dichiarazione che non intendo fare alcuna proposizione speciale.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Nervo.

NERVO. Procurerò di essere breve per non abusare dei momenti della Camera.

Lo scopo del mio emendamento è di assicurare un migliore subriparto dell'imposta fondiaria nelle provincie liguri e piemontesi.

Si è detto che la legge che stiamo discutendo non è che uno espediente finanziario, un provvedimento transitorio.

Pur troppo da alcuni anni a questa parte non procediamo che per espedienti per dare un assetto stabile al nostro sistema finanziario. Ora per trovar modo di assicurare all'erario la somma che nel bilancio del 1867 si presunse, senza gran fondamento, potere conseguire dalla tassa straordinaria sull'entrata, non si è saputo immaginare altra risorsa che quella di imporre un maggiore carico alla proprietà fondiaria, senza badare agli oneri gravissimi che questa già sopporta.

Di questo non faccio colpa all'onorevole Commissione, la quale ebbe a riconoscere doversi accelerare quanto è possibile l'opera di un razionale e giusto assetto delle imposte dirette.

Ho detto che gravissimi sono gli oneri che la proprietà fondiaria già sopporta in Italia, imperocchè, come ben sapete, o signori, oltre le tasse dirette, vi sono anche le tasse di registro e bollo, le tasse ipotecarie e di successione che colpiscono indirettamente quella proprietà assieme al dazio consumo governativo e comunale elevato omai ad una proporzione che incaglia enormemente il libero svolgimento delle forze economiche del paese.

Ora come sperare che un aumento della tassa prediale possa essere sopportato dalla numerosa ed interessante classe dei proprietari di fondi rustici, senza che i loro interessi siano gravemente compromessi laddove questa tassa non venga equamente ripartita non solo tra le provincie e i comuni, ma eziandio tra i singoli contribuenti?

Sebbene non si tratti ora di un provvedimento il quale deve soltanto durare sino a tutto il 1867, non si può rifiutare ai contribuenti il mezzo di una giusta applicazione di questo provvedimento, di un'equa distribuzione individuale della tassa.

D'altronde chi ci assicura che pel 1868 si possa già operare un conguaglio definitivo dell'imposta prediale, non solo tra le diverse provincie del regno, ma eziandio tra i singoli contribuenti?

Pur troppo le operazioni che si renderanno necessarie per un conguaglio definitivo dell'imposta fondiaria non possono eseguirsi regolarmente in un anno, e il beneficio quindi di quella perequazione generale, che è nei desiderii di tutti, non potrà ancora essere assicurato al paese per l'anno venturo. Perciò lo spediente transitorio, di cui ci occupiamo, avrà di necessità un carattere più permanente, ed assume quindi maggiore importanza la questione sulla quale ho l'onore di chiamare l'attenzione della Camera, quella cioè di un equo riparto individuale della tassa fondiaria, che la renda tollerabile nelle provincie sfortunatamente non dotate di un regolare catasto, come sono le provincie liguri e piemontesi.

La legge del 14 luglio 1864 nell'assegnare un determinato contingente ad ogni compartimento catastale del regno, si preoccupò di queste provincie, ed all'articolo 4 prescrisse che l'aumento del contingente asse-